

**Beniamino Sandrini**

Via del Fante, n° 21 - 37066 - CASELLE di Sommacampagna

T. 0458580003 - Cell. 3485214565 - Mail: beniaminosandrini@virgilio.it

## PROJECT TO PROTECT

**COME SALVARE CASELLE**

**PROGETTARE PER PROTEGGERE**

[www.vivicaselle.eu](http://www.vivicaselle.eu)

Caselle di Sommacampagna ( Caselle d'Erbe ) **05.03.2021**

**D.Lgs. 4-2008 - Art. 3 ter - Principio dell'azione ambientale.**

La tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché al principio «chi inquina paga» che, ai sensi dell'articolo 174, comma 2, del Trattato delle unioni europee, regolano la politica della comunità in materia ambientale.

**Oggetto:**

**Proposta di Collaborazione da fornire “a titolo gratuito” ai Legali incaricati dal Comune (per questioni inerenti la Discarica Siberie) al fine di poter contribuire nel tentativo di recuperare le somme relative ai Canoni di Concessione (e altro)**

Dopo la precedente PEC del 01.03.2021, anche questa PEC viene indirizzata al Segretario Comunale: **dott. Tommaso D'Acunzo** in quanto, potrebbero emergere dei possibili **“Conflitti di Interessi”** per l'Amministrazione Comunale [sia a livello Politico che in capo a dei Dirigenti Comunali coinvolti (in particolare il R.U.P. Responsabile Unico del Procedimento)].

Se oggi ho deciso di... **“impiegare del mio tempo”**... per scrivere quest'altra PEC, ciò è conseguente dal fatto che sul **Corriere di Verona di ieri** era stato pubblicato un articolo con titolo... **«Ecotasse e canoni, maxi truffa da 9 milioni di euro»** e sottotitolo **“Cà Siberie 4 rinviati a giudizio. Regione e Comune di Sommacampagna parti civili”**.

A maggior conferma che sia necessario che il sottoscritto **invii questa PEC** ciò è dovuto anche per quanto... **oggi è stato pubblicato (di nuovo) sempre sul Corriere di Verona.**

**Dopo i 4 rinvii a giudizio**

**Discarica Ca' Siberie, Herambiente spa respinge le accuse: «Legge rispettata»**

**VERONA** Discarica Ca' Siberie: all'indomani dei 4 rinvii a giudizio stabiliti dal gup Luciano Gorra, la società Herambiente «dichiara di avere sempre agito nel pieno rispetto delle norme, con la massima trasparenza. Il materiale utilizzato come copertura della discarica - spiega - è classificato come materia prima seconda e non come rifiuto. La scelta di tale materiale è da ricondurre alle sue caratteristiche che permettono di ridurre al minimo l'impatto odorifero. Ogni lotto

acquistato era comprovato dalle analisi effettuate dal produttore che testimoniavano il rispetto dei parametri di legge. Ad ulteriore garanzia, nel corso del biennio oggetto di indagine, Herambiente ha sottoposto questo materiale a più di 30 controanalisi, che hanno sempre restituito valori in linea con i limiti di legge. La società, esprimendo piena fiducia nella magistratura, confida che riuscirà a dimostrare la totale insussistenza dell'accusa».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Corriere di Verona | Giovedì 4 Marzo 2021

CRONACA VERONA

7

## «Ecotasse e canoni, maxi truffa da 9 milioni sulla discarica»

Ca' Siberie, 4 rinviati a giudizio. Regione e Comune di Sommacampagna parti civili

**VERONA** ipotizzando una maxi truffa del complessivo ammontare superiore ai 9 milioni di euro su ecotasse e canoni ai danni della Regione Veneto e del Comune di Sommacampagna, il giudice per l'udienza preliminare Giuliana Franciosi ha sancito ieri il decreto che dispone il processo nei confronti dei responsabili delle due società di gestione della discarica Siberie di Sommacampagna. Si tratta dei vertici di Geonova spa, che si è occupata del sito di smaltimento per rifiuti fino al 2016, e di Herambiente spa, che ha poi rilevato gli asset della prima: secondo la ricostruzione delineata dalla pm Maria Beatrice Zanotti, i 4 imputati avrebbero raggirato Regione Veneto e Amministrazione comunale di Sommacampagna spacciando la cosiddetta «similargilla» per idonea a essere utilizzata come materiale di copertura giornaliera a Ca' Siberie, mentre in realtà - stando alle accuse - si sarebbe trattato di una sostanza inadatta a tale scopo, visto il suo basso indice di permeabilità.

In tal modo, per la Procura scaligera, avrebbero «con artifici e raggiri» conferito migliaia di tonnellate di similargilla, «costituite in realtà rifiuto con concentrazione di



Il sito di smaltimento Ca' Siberie è la discarica di Sommacampagna al centro della vicenda

idrocarburi pesanti superiore alla soglia di contaminazione, spacciandolo per terra di copertura». Così facendo, stando alla tesi accusatoria, gli imputati avrebbero «indotto in errore i competenti funzionari di Comune e Regione sugli importi dei canoni e delle ecotasse dovute, procurandosi un ingiusto profitto».

In cifre, secondo la quantificazione tracciata dal pm, a carico di Geonova spa risulterebbe un mancato pagamento a Comune e Regione pari a complessivi 2 milioni 318 mila 557 euro a titolo di canoni e di ulteriori 738 mila 993 euro a titolo di ecotasse in riferimento agli anni 2014 e 2015, quan-

do sarebbero state conferite a Ca' Siberie rispettivamente 28.449 e 43.089 tonnellate di «similargilla» costituente, in realtà, materiale assimilabile a rifiuto. Nei due anni seguenti, 2016 e 2017, a carico di Herambiente gli investigatori hanno invece rilevato un presunto mancato pagamento a Comune e Regione che in totale ammonterebbe a 4 milioni 616 mila 190 euro a titolo di canone e 1 ulteriore milione 463 mila 864 euro a titolo di ecotassa, conferendo in discarica nel 2016 quasi 64 mila tonnellate di similargilla e nel 2017 altre 77.798 tonnellate. Durante le quattro annualità, dal 2014 al 2017 compresi, a Ca' Si-

berie - è quindi il sospetto degli inquirenti - sarebbero stati introdotti e utilizzati materiali idonei (la cosiddetta «similargilla») alla copertura dei rifiuti per migliaia di tonnellate; di conseguenza, sarebbe spettato alle due società di gestione del sito di smaltimento il riconoscimento a Comune e Regione di oneri per importi milionari in quanto le terre di copertura avrebbero dovuto essere assimilate a rifiuto.

Al processo che prenderà il via l'11 maggio prossimo davanti alla giudice Carola Musio, figureranno al banco degli imputati con l'accusa di truffa il legale rappresentante e il direttore tecnico di Geonova spa, rispettivamente Maurizio Biasuzzi e Lodovico Traverso, chiamati in causa per le annate 2014-2015, unitamente all'amministratore delegato e al responsabile degli aspetti ambientali di Herambiente spa, nell'ordine Claudio Galli e Carlo Luigi Giuseppe Armano Faraone, che risponderanno delle annate 2016-2017. Sugli accusati, peserà inoltre la contestazione del «fatto aggravato in quanto commesso in danno di enti pubblici, cagionando un danno patrimoniale di rilevante gravità».

Laura Tedesco

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Preso conoscenza dal **Corriere di Verona**... che vi è stato un **Rinvio a Giudizio per “sole” 4 Persone**, credo che **sia utile e necessario** che il **Segretario Comunale** - che ha **“partecipato”** alla **DGC n° 143/2020** e alla **DCC n° 72/2020** - **abbia... da prendere conoscenza di alcune mie considerazione relative a dei “dettagli”** come questi riportati nella **DGC n° 229 del 17.12.2015**... preoccupato di eventuali **“Conflitti di Interesse”** in capo all'Amministrazione Comunale e pertanto ritengo che sia necessario... **scrivere delle considerazioni da portare all'attenzione del “nuovo” Segretario Comunale.**

Se per ora non entro nel merito della [Delibera di Giunta n° 143 del 26.11.2020](#) ad oggetto: **“Pratica di Revisione del Canone di Concessione a favore del Comune relativo ai conferimenti di rifiuti preso la Discarica Siberie. Atto di Indirizzo per la chiusura del procedimento avviato con Istanza presentata ai sensi dell’Art. 143, comma 8 bis del D.Lgs. 163/2006”**, mi sia permesso, comunque, di ricordarla e richiamarla in quanto collegata alla [DGC n° 229 del 17.12.2015](#).

A completamento di informazioni generali e collegate alla DGC 143/2020, si ricorda anche la [Delibera di Consiglio n° 72 del 17.12.2015](#) ad oggetto: **“Risposta ad interrogazione presentata dal gruppo consiliare “Centrodestra Unito” prot. n. 24743 del 10/12/2020, avente ad oggetto “Discarica Siberie, delibera 143 e situazione Procedimento Giudiziario su conferimenti illegali”** ... in quanto anche questa Delibera... **va ricordata e collegata alla [DGC n° 229 del 17.12.2015](#)**.

Ciò premesso ora **vanno esaminati alcuni dettagli** della [Delibera di Giunta n° 229 del 17.12.2015](#) avente ad oggetto: **“Pratica di Revisione del Canone di Concessione a favore del Comune relativo ai conferimenti di rifiuti preso la Discarica Siberie in gestione operativa e post-operativa all’A.T.I. con capogruppo GEONOVA SpA di Treviso – Proposta di parziale accoglimento della domanda presentata ai sensi dell’Art. 143, comma 8 bis del D.Lgs. 163/2006”** ...

Potremmo evidenziare - da subito - che nell’oggetto della **DGC 143/2020**, **mancono delle parole** che erano invece presenti nell’oggetto della **DGC 229/2015** e quindi **vanno evidenziate le parole mancanti** che sarebbero queste: **“in gestione operativa e post-operativa all’A.T.I. con capogruppo GEONOVA SpA di Treviso”**, sottolineando che **il Gestore è una A.T.I.** e cioè una **Associazione Temporanea di Impresa** di cui la **GEONOVA SpA** ne era solo la... **Capogruppo**.

Ciò richiamato... **rimarchiamo nell’evidenziare** che siamo in presenza di un **“Project Financing”** che era stato... ideato e pensato **per realizzare un’Opera Pubblica** e cioè un **Recupero Ambientale (finto)**, **ma in realtà una (vera) Discarica**.

Entrando nel merito della **DGC 229/2015**... **iniziamo dalle premesse** sulle quali vi sono alcune **considerazioni da fare**.

#### **Premesso che:**

- La Regione Veneto, con D.G.R. 2 1.04.2009 n. 996, previa valutazione ambientale, ha rilasciato a Geo Nova s.p.a. l’Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi del D.Lgs. 59/2005 e della Legge Regionale del Veneto n. 26/2007 esclusivamente per l’avvio dei lavori di realizzazione dell’impianto in oggetto, con le prescrizioni del parere allegato alla delibera medesima, (parere n. 219 del 10/12/2008 espresso dalla Commissione Regionale V.I.A.);
- con delibera della Giunta Comunale n. 28 del 11.02.2010, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato lo schema di convenzione;
- con delibera della Giunta Comunale n. 29 del 11.02.2010, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il primo atto aggiuntivo alla convenzione;
- In data 17.02.2010 i due atti sono stati sottoscritti dal legale rappresentante della ditta e l’incaricato Comunale presso lo studio notarile associato BARAVELLI-BIANCONI-TALICE di Treviso con repertorio 99101;
- con delibera della Giunta Comunale n. 203 del 11.11.2010, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il secondo atto aggiuntivo alla convenzione;
- In data 01.12.2010 il secondo atto integrativo è stato sottoscritto dal legale rappresentante della ditta e l’incaricato Comunale presso lo studio notarile associato BARAVELLI-BIANCONI-TALICE di Treviso con repertorio 100808;
- La discarica è regolarmente ed in via continuativa in esercizio da luglio 2012;

Se andiamo a leggere l’oggetto della [DGRV n° 996 del 21.04.2009](#), che sarebbe questo: **“GEO NOVA S.p.A. Recupero ambientale dell’ex cava Siberie, mediante la progettazione definitiva per la costruzione e la gestione operativa e post-operativa di una discarica controllata programmata con il sistema del project financing di cui all’art. 37 L. n. 109/94. Comune di localizzazione: Sommacampagna (VR). Procedura di V.I.A. ai sensi degli artt. 11 e 23 della L.R. n. 10/99, Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D.Lgs. n. 59/05 e L.R. n. 26/07”** ... ricordiamo che **la GEONOVA NON aveva alcun titolo a presentare questa richiesta** in quanto **NON era mai stata firmata la CONVENZIONE** - che è l’elemento fondamentale di qualsiasi **PROJECT FINANCING** - con la quale **CONVENZIONE... all’ATI GEONOVA** sarebbero stati assegnati i compiti di: **(A)** predisporre la progettazione Definitiva, **(B)** Costruire la Discarica Siberie (ovvero il finto Recupero Ambientale dell’ex Cava), **(C)** Gestire operativamente la Discarica e **(D)** Gestire la post-gestione Discarica.

Lo **Schema di Convenzione** che era stato approvato con [DGC n° 29 dell’11.02.2010](#) **era solo una modifica** rispetto a quanto **già approvato** con [DGC n° 112 del 7.4.2005](#) ed avente ad oggetto: **“Approvazione dello Schema di Convenzione per la realizzazione, con il sistema del Project financing del Recupero Ambientale dell’ex Cava Siberie”**, uno **Schema di Convenzione a cui NON era seguita nessuna sottoscrizione tra le parti**, nemmeno dopo la approvazione della [DGC n° 132 del 22.4.2005](#) avente ad oggetto: **“Approvazione Progetto Preliminare da porre a base di gara nella procedura di cui all’art. 37 quater della Legge 109/94 per la realizzazione con il sistema del Project Financing del Recupero Ambientale dell’ex Cava Siberie”** che mi permette di ricordare che la Geonova **ha eseguito la progettazione definitiva e ha chiesto tutte le autorizzazioni senza averne titolo** in quanto la **Convenzione venne firmata dopo e solo nel 2010**.

In merito allo **Schema di Convenzione approvata con DGC 112/2005** va detto che la **Bozza di Convenzione** era stata inserita tra i **12 documenti allegati** alla **DCG n° 208 del 16.11.2006** avente ad oggetto: **“Presa d’Atto del Progetto preliminare risultato economicamente più vantaggioso nella Procedura ad Evidenza Pubblica e Negozia e negoziata di cui all’art. 37 – quater della Legge 109/09, relativo al Recupero Ambientale della ex Cava Siberie”**.

Prima di procedere è utile ricordare quanto era stato pubblicato sulla **Gazzetta Ufficiale – Parte Seconda n° 127 del 3.6.2005** ad oggetto: **“Avviso di licitazione privata** (art. 37-quarter, legge n. 109/1994) - **Affidamento in concessione dei lavori di realizzazione, con il sistema del project financing, del operativa e post-operativa del servizio di stoccaggio di rifiuti non recupero ambientale dell'ex cava di ghiaia "Siberie" e gestione pericolosi e non putrescibili** dal quale si estraggono le seguenti due pagine dove sono state evidenziate delle parole... utili poi nel seguito.

**COMUNE DI SOMMACAMPAGNA**  
(Provincia di Verona)

Avviso di licitazione privata (art. 37-quarter, legge n. 109/1994) - Affidamento in concessione dei lavori di realizzazione, con il sistema del project financing, del recupero ambientale dell'ex cava di ghiaia «Siberie» e gestione operativa e post-operativa del servizio di stoccaggio di rifiuti non pericolosi e non putrescibili.

Amministrazione concedente: **I.1)** Comune di Sommacampagna, Servizio Ambiente e territorio, Piazza Carlo Alberto n. 1, 37066 Sommacampagna; Italia, www.comune.sommacampagna.vr.it **I.2)** Indirizzo: Piazza Carlo Alberto, 1, 37066 Sommacampagna, Italia, Responsabile del servizio Geom. Lorenzo Gaspari e-mail: ufficio.ambiente@comune.sommacampagna.vr.it, tel. 0458971381, fax 045-8971383, **II.1.2)** Attività in concessione: progettazione definitiva/esecutiva, costruzione e gestione operativa e post-operativa di una discarica controllata di rifiuti, non pericolosi e non putrescibili, ponendosi a base di gara: il progetto preliminare presentato dal promotore, i valori degli elementi necessari per determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa. Il Promotore ha la facoltà di esercitare il diritto di prelazione nella fase della procedura negoziata per l'affidamento della concessione. **II.1.3)** Luogo: Comune di Sommacampagna (VR). **II.1.4.1)** C.P.V. Oggetti: principale 45222110, complementari 90123000. **II.2.1)** Importo complessivo dell'investimento € 15.642.302,00 (comprensivo delle fasi di progettazione, realizzazione, gestione operativa e post-operativa dell'impianto). Importo dei lavori da realizzare € 5.781.780,00. **III.1.1)** Sono ammessi i soggetti di cui all'art. 10 della Legge 109/94, in possesso dei requisiti ed i concorrenti con sede in altri Stati membri dell'U.E. alle condi-

zioni di cui all'art. 3, c. 1 del DPR 34/2000. **III.1.1.2)** Capacità economica-finanziaria: Fatturato medio negli ultimi 5 anni non inferiore ad € 1.564.230,00; capitale sociale non inferiore ad € 782.115,00; svolgimento negli ultimi 5 anni di servizi affini a quello previsto nel presente bando per un importo medio non inferiore ad € 782.115,00; svolgimento negli ultimi 5 anni di almeno un servizio affine per un importo medio pari ad almeno ad € 312.846,00. **III.1.1.3)** Capacità tecnica: Possesso di un sistema di qualità aziendale (art. 4 DPR 34/2000) Per il concorrente che intende eseguire direttamente i lavori in concessione Possesso di attestazione SOA Cat. OG12, Classifica VI, (è sufficiente la Cl. V tenuto conto dell'aumento di 1/5). Non sono previste opere scorporabili. **IV.1)** Criteri di affidamento: Offerta economicamente più vantaggiosa, elementi di valutazione: A) canone da corrispondere all'Amministrazione: punti 40; B) Valore e modalità di allestimento: punti 15; C) Modalità di gestione dell'impianto: punti 15; D) Certificazione ISO 14001: punti 15; E) Piano di percorrenza viaria: punti 6; F) Durata della concessione: punti 5; G) tempi: punti 2; H) Metodologie per l'abbattimento odori, sollevamento polveri: punti 2. Le modifiche al progetto non possono configurare un'alternativa progettuale, pena l'esclusione dalla gara, ma devono limitarsi ad innovazioni complementari e strumentali. L'offerta economica non dovrà essere inferiore ad Euro 16,527 (Euro sedici/527) per ogni tonnellata di rifiuto conferito; l'importo offerto deve intendersi al netto di qualsiasi imposta, tassa, contributo e tributo. **IV.2.2)** Scadenza fissata per la ricezione delle candidature **22/06/2005** ore 12,30. **IV.2.3)** Lingua: Italiana. **VI.3)** I documenti sono visionabili presso l'Ufficio Ecologia i giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8,30 alle 13,00

Quanto qui sopra riportato mi permette di evidenziare che se questo era l'Avviso di Licitazione Privata pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e se **c'è stata una GARA d'APPALTO** e allegata alla GARA d'APPALTO c'era una **CONVENZIONE...** parrebbe essere evidente che dopo la GARA d'APPALTO... **la CONVENZIONE deve essere rispettata...** e se dopo la GARA d'APPALTO poi vai a modificare la CONVENZIONE... **questa è una violazione della GARA d'APPALTO?**

Se in una Gara d'appalto vengono destinati **"6 punti"** per la durata della Concessione e **"2 punti"** sui Tempi di realizzazione della Discarica è evidente che poi la durata e i tempi vanno rispettati, ma soprattutto se in una gara d'appalto vengono stabiliti che **"40 punti"** vanno assegnati a chi pagherà il **"Canone di Concessione da corrispondere al Comune"** quel Canone deve essere pagato pena la revoca della Concessione, come pure devono essere rispettati anche i tempi di costruzione e la durata della Concessione, **perché siamo in presenza di un PROJECT FINANCING.**

Concludo queste prime considerazioni dopo aver evidenziato che **“L'offerta economica non dovrà essere inferiore ad euro 16,527 per ogni tonnellata di rifiuto conferito”** ricordando che questo era l'importo a base della Gara d'Appalto. Se alla Gara d'Appalto non avesse partecipato nessuno, il Proponente – cioè l'A.T.I. GEONOVA avrebbe realizzato la Discarica Siberie e al Comune avrebbe versato **“solo” euro 16,527 per ogni tonnellata di rifiuto conferito**, ma dato che **la Gara d'Appalto l'ha vinta un'altra A.T.I.** dichiarando che avrebbe versato **euro 29,89 per ogni tonnellata di rifiuto conferito** questo sta a dimostrare avendo l'ATI GEONOVA esercitato il diritto di prelazione sapeva dall'inizio che – al Comune – **avrebbe dovuto versare quasi il doppio di quello che aveva previsto nel suo Piano Economico e Finanziario.**

Prima di procedere va ulteriormente ricordato un altro documento costituito dalla **Determina n° 37** assunta in data **17.11.2006** dal Dirigente dell'Ufficio Ecologia che di seguito viene riprodotta evidenziandone anche alcuni contenuti:

	<b>COMUNE DI SOMMACAMPAGNA</b> <b>PROVINCIA DI VERONA</b>
<b>DETERMINAZIONE</b>	
<b>N° Atto: DE 37</b> <b>ASSUNTA IN DATA 17/11/2006</b>	Consegnata all'Ufficio Segreteria il <b>22 NOV. 2006</b>
<b>AFFISSA AD ALBO PRETORIO</b>	
Da _____ a _____	
il _____ Rép. N° _____	
 <b>OGGETTO : <u>AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALL'A.T.I. CON CAPOGRUPPO GEONOVA S.P.A. DEL RECUPERO AMBIENTALE DELL'EX CAVA SIBERIE, MEDIANTE LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA PER LA COSTRUZIONE E LA GESTIONE OPERATIVA E POST-OPERATIVA DI UNA DISCARICA CONTROLLATA PROGRAMMATA CON IL SISTEMA DEL PROJECT FINANCING DI CUI ALL'ART. 37 LEGGE 109/94</u></b>	
Vista la <u>determinazione DE. n. 25, del 15/06/2006</u> , e gli atti in essa richiamati, con la quale a conclusione delle varie procedure eseguite <u>nell'ambito del project financing per l'affidamento in concessione della progettazione definitiva ed esecutiva, costruzione e gestione operativa e post-operativa di una discarica controllata</u> , è stato disposto:	
<ul style="list-style-type: none"><li>- di approvare la procedura negoziata svoltasi, tra le due ditte classificatesi al primo e secondo posto nella graduatoria, rispettivamente: A.T.I. con capogruppo DANECO S.p.a., A.T.I. con capogruppo DE VIZIA TRANSFER S.p.a ed il promotore A.T.I. con Capogruppo GEO NOVA S.p.a, mediante rilancio unico consistente nell'allineamento, per la parte tecnica, al progetto che ha ottenuto il miglior punteggio (fra le due migliori offerte) limitatamente a ciascuno degli elementi delle lett. B) e C) del punto 11. del bando di gara, mentre per la parte economica le ditte invitate al rilancio dovevano presentare la propria miglior offerta economica <u>superiore all'offerta presentata dall'A.T.I. con capogruppo DANECO S.p.a di € 25,27/t.</u>;</li><li>- di individuare, quale <u>offerta economicamente più vantaggiosa per l'Amministrazione comunale</u>, quella presentata dall'<u>A.T.I. con capogruppo DE VIZIA TRANSFER S.p.a.</u>, la quale mediante il rilancio economico ha offerto il <u>prezzo di concessione di € 29,89/t.</u>, ed il cui progetto preliminare ha ottenuto il miglior punteggio tecnico di 47,88 punti su 60</li><li>- di invitare il <u>promotore A.T.I. con capogruppo GEO NOVA S.p.a.</u> ad esercitare il proprio diritto di prelazione, in conformità alle norme di gara stabilite nell'avviso di licitazione privata, pubblicato in data 13/05/2005, nella successiva lettera invito in data 13/09/2005 e nella <u>lettera d'invito alla procedura negoziata del 12/05/2006</u>, sull'affidamento della concessione alle <u>stesse condizioni del progetto-offerta risultato economicamente più vantaggioso per l'Amministrazione Comunale e specificatamente quello presentato dal raggruppamento temporaneo di imprese con capogruppo DE VIZIA TRANSFER S.p.a.</u>;</li></ul>	

Se dopo l'espletamento di una Gara di Appalto il comune affida IN CONCESSIONE... 1° la Progettazione Definitiva della Discarica... 2° La Costruzione della Discarica... 3° la Gestione Operativa della Discarica e 4° la Gestione Post Operativa della Discarica parrebbe essere evidente - ma è anche di obbligo di Legge - che prima che il vincitore inizia a predisporre il 1° punto - e cioè a iniziare la progettazione definitiva ed esecutiva - tra le parti deve essere sottoscritta la Convenzione la quale però non venne sottoscritta (se non 5 anni dopo) e quindi quanto predisposto da GEONOVA era tutto nullo.

Quando il PROMOTORE - cioè l'ATI GEONOVA - predispone un **Piano Economico Finanziario** che prevedeva che al Comune dovessero essere versati **euro 16,527 per ogni tonnellata di rifiuto conferito**, poi dopo che **la Gara d'Appalto l'ha vinta un'altra A.T.I.** accettando che avrebbe versato **euro 29,89 per ogni tonnellata di rifiuto conferito** questo sta a dimostrare che avendo l'ATI GEONOVA esercitato il diritto di prelazione sapeva già dall'inizio che - al Comune - **avrebbe dovuto versare quasi il doppio di quello che aveva previsto nel suo Piano Economico e Finanziario e che soprattutto doveva anche rispettare tutto quanto stabilito nei vari punteggi utili al fine di poter vincere la gara.**

Dopo aver evidenziato il dettaglio dei **16,527 euro** (offerta GEONOVA) contro i **29,89 euro per ogni tonnellata di rifiuto conferito** – prima di procedere – rimarchiamo ancora una volta che se la Discarica Siberie deve sottostare alle norme in vigore per la Gestione delle Discariche di Rifiuti, prima di tutto questo vanno rispettate le norme relative ai **PROJECT FINANCING**, con i quali si affidano in concessione la realizzazione di **OPERE PUBBLICHE** che creano entrate ai Comuni.

Considerato che con lettera in data 15 giugno 2006, prot. 8281, il Promotore è stato invitato ad esercitare la prelazione sull'affidamento della concessione, alle stesse condizioni del progetto/offerta economicamente più vantaggioso prodotto dalla predetta A.T.I con Capogruppo DE VIZIA TRANSFER S.p.a

Vista la nota pervenuta in data 20/06/2006, prot. n. 8515, con la quale il Promotore suddetto ha comunicato l'intenzione di esercitare il proprio diritto di prelazione, alle stesse condizioni del progetto / offerta prodotto dall'A.T.I con Capogruppo DE VIZIA TRANSFER S.p.a. ed in particolare il Promotore, tramite il Legale rappresentante della ditta individuata quale Capogruppo GEO NOVA S.p.a. ha dichiarato di adeguare il progetto, a suo tempo presentato, al progetto / offerta prodotto dall'A.T.I con Capogruppo DE VIZIA TRANSFER S.p.a, e di corrispondere al Comune per ogni tonnellata di rifiuto conferito il prezzo di € 29,89, in conformità alle modalità stabilite nelle lettera di invito alla prelazione.

Preso atto che in data 04/07/2006, con nostra raccomandata A.R., prot. n. 9478, è stata richiesta al Promotore la presentazione della documentazione per comprovare il possesso dei requisiti di ammissione alla prelazione e di capacità tecnico/finanziaria per l'affidamento della concessione di cui trattasi;

Considerato che il Promotore, in data 25/07/2006, prot. n. 10683, ha riscontrato la nostra richiesta presentando la documentazione stabilita nella citata nota;

Preso atto, altresì, che il Promotore ha, inoltre, presentato la documentazione a comprova del possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 75 del D.P.R. 554/99, nei confronti di tutte le ditte costituenti l'A.T.I. e rilevato che l'ufficio comunale competente ha richiesto alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo competente le informazioni antimafia, ai sensi del D.Lgs 07/08/1994, n. 490 del del D.P.R. 03/06/1998 n. 252;

Vista la suddetta documentazione e le informazioni trasmesse dalla Prefettura di Treviso, ai sensi del D.P.R. 252/98 e D.Lgs. 490/94, in data 11/09/2006, e 25/09/2006, e rilevato che nulla osta all'affidamento in concessione della progettazione definitiva ed esecutiva, costruzione e gestione operativa e post-operativa di una discarica controllata, recupero ambientale dell'ex cava "Siberie";

Ritenuto di riconoscere in capo al Promotore A.T.I. con Capogruppo Geo Nova S.p.a., e ditte mandanti Geo Service S.r.l., Andreola Costruzioni Generali S.p.a., Carron Cav. Angelo S.p.a., Guidolin Giuseppe Eco G. S.r.l. e Adico S.r.l., il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 75, del D.P.R. 554/99;

Visto l'atto a Repertorio del Dott. ADA STIZ Notaio in Treviso, n. 85506 in data 22/09/2006 - n. 85509 in data 25/09/2006 - n. 85520 in data 25/09/2006, di modifica dell'Associazione temporanea d'impresa di tipo verticale tra le ditte suddette.

Vista la deliberazione n. 208 del 16.11.2006 con la quale la Giunta Comunale, ha preso atto del progetto preliminare adeguato sulla base dell'offerta risultata economicamente più vantaggiosa nella procedura di gara di cui trattasi ed ha riconosciuto che il progetto medesimo risponde al pubblico interesse per quanto concerne il recupero ambientale dell'ex cava di ghiaia denominata "Siberie";


Visto il Codice dei contratti pubblici, di cui al D.Lgs. 163 del 12/04/2006 ed in particolare l'art. 253, comma 1, il quale dispone che "Le disposizioni del presente codice si applicano ai contratti i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara siano pubblicati successivamente alla sua entrata in vigore, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, ai contratti in cui, alla data di entrata in vigore del presente codice, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte"

Nonostante l'ATI - con Capogruppo GEONOVA - avesse vinto la Gara (esercitando il Diritto di Prelazione) dopo la Determina 37/2006, **non venne firmata alcuna CONVENZIONE** e pertanto **tutte le procedure attivate da GEONOVA SPA erano nulle ed illegittime** in quanto mai sottoscritte perché **mai nessuna CONVENZIONE ebbe da essere firmata** se non oltre 5 anni dopo a lavori della Costruzione della Discarica... già iniziati, tra l'altro che furono iniziati **senza che il Comune avesse provveduto a nominare il Direttore dei Lavori** – la cui nomina spettava al Comune – e così "visto che si era in ritardo", detto incarico fu conferito al Dirigente dell'Ufficio Ecologia, il quale essendo **il controllore (come Dipendente Pubblico)** ed essendo **il controllato (come Direttore dei Lavori)** era in evidente **CONFLITTO DI INTERESSE**.

#### DETERMINA

- 1) Di riconoscere in capo al Promotore A.T.I. con Capogruppo Geo Nova S.p.a., e ditte mandanti Geo Service S.r.l., Andreola Costruzioni Generali S.p.a., Carron Cav. Angelo S.p.a., Guidolin Giuseppe Eco G. S.r.l. e Adico S.r.l., il possesso dei requisiti di ordine generale stabiliti dall'art. 75, del D.P.R. 554/99;

- 2) Di affidare, conseguentemente, all'A.T.I. suddetta, in concessione il recupero ambientale dell'ex cava sita in località "Siberie", censita in catasto terreni al Foglio 8, mappali n. 99, 102, 174, 175, 176, 177, 178, 273. della superficie complessiva di mq. 62.328, mediante la costruzione e la gestione operativa e post-operativa di una discarica controllata programmata con il sistema del project financing di cui all'art. 37-quater della legge 109/1994, sulla base del progetto preliminare risultato economicamente più vantaggioso nella procedura ad evidenza pubblica e negoziata come sopra indicata;
- 3) Di concedere in uso, l'area di proprietà comunale dell'ex cava sita in località "Siberie" del Comune di Sommacampagna (VR) censita in catasto terreni al Foglio 8, mappali n. 99, 102, 174, 175, 176, 177, 178, 273. della superficie complessiva di mq. 62.328, nello stato di fatto in cui si trova, in conformità ai rapporti negoziali stabiliti nella convenzione approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 112 del 07/04/2005, al fine della presentazione alle Autorità competenti, sulla base del progetto preliminare risultato economicamente più vantaggioso nella procedura ad evidenza pubblica e negoziata come sopra indicata, della progettazione definitiva/esecutiva, per la costruzione, gestione operativa e post-operativa di una discarica controllata per il recupero ambientale della cava dismessa, programmata con il sistema del project financing di cui all'art. 37-quater della legge 109/1994;
- 4) Di notificare mediante raccomandata a.r. l'aggiudicazione definitiva in favore del promotore A.T.I. con Capogruppo Geo Nova S.p.a. alle ditte partecipanti alla procedura negoziata
- 5) di provvedere alla pubblicazione dell'esito di gara con le medesime modalità di pubblicazione dell'avviso di licitazione privata
- 6) di provvedere allo svincolo delle polizze presentate in sede di gara dalle ditte non aggiudicatrici previa espressa richiesta delle stesse

  
**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Dopo queste doverose precisazioni torniamo ad evidenziare degli **altri paragrafi della DGC 229/2015** e tra cui questo:

- la società Geo Nova Spa, con nota prot. 88/2014 del 29.4.2014, al prot. comunale 6672 del 2/5/2014, ha richiesto al Comune di Sommacampagna di avviare il procedimento di revisione del PEF per la ricostruzione dell'equilibrio economico finanziario relativo al *project financing* di realizzazione dei lavori e gestione della discarica "Siberie", assumendo la compromissione dell'equilibrio economico-finanziario per una serie di *"ragioni minimamente imputabili alla Geo Nova"* tra cui *"la forte contrazione della produzione di rifiuti da parte dell'industria"* e chiedendo, quindi, la revisione della convenzione sottoscritta in data 17.2.2010, anche in virtù dell'art. 143, co. 8 bis del D.Lgs 163/2006 e comunque dei principi in materia;

In merito alla dichiarazione: ***"che la compromissione dell'equilibrio economico-finanziario non era minimamente da imputare alla Geonova"***... va ricordato che se la Geonova aveva proposto **16,527 euro/tonn** per rifiuto conferito, quando (esercitando il Diritto di Prelazione) aveva accettato di pagare **29,98 euro/tonn di rifiuto** pur sapendo che il suo PEF era compromesso, lo stesso aveva accettato quanto aveva offerto l'effettivo vincitore della Gara d'Appalto.

In merito poi all'altra dichiarazione della GEONOVA e cioè che il PEF del Project Financing era stato compromesso a causa della ***"forte contrazione della produzione dei rifiuti da parte dell'industria"***, va detto che a fronte di centinaia di Codici CER dei rifiuti, nella discarica sono stati conferiti (credo) meno di una decina di Codici CER e soprattutto sono stati conferiti dei rifiuti che PESAVANO MENO DI TUTTI... visto che il Canone di Concessione veniva pagato... a peso.

In merito al dettaglio del peso dei rifiuti, necessitano alcune precisazioni, perché se il PDF viene ipotizzato che **UN MC di Rifiuto pesa una Tonnellata** se la Discarica ha una **capienza di 724.000 mc** e il Canone di Concessione è di **29.89 euro a tonnellata**... nelle casse del Comune confluiscono ed entrano circa 22 milioni di euro.

Ma se **per scelta della GEONOVA**, questa **va a reperire sul mercato solo dei rifiuti leggeri** – con una media di peso specifico pari a **0,61 Ton x mc**... è evidente che i 22 milioni previsti vanno moltiplicati per 0,61 e così l'incasso che il comune avrebbe ottenuto sarebbe stato... solo di circa 13 milioni... **con una perdita netta di 9 milioni di euro**.

La GEONOVA non può pertanto sostenere che vi sia stata una ***"forte contrazione della produzione dei rifiuti da parte dell'industria"***, perché pur avendo la possibilità di conferire in Discarica rifiuti per decine e decine di codici CER, ha scelto di scaricare solo rifiuti leggeri, perché – ad esempio – se il peso medio dei rifiuti da conferire in Discarica fosse stato di 2 Tonnellate a Metro Cubo, **il Comune di Sommacampagna avrebbe incassato il doppio** di quanto previsto nel Piano Economico e Finanziario del Project Financing che la stessa GEONOVA aveva predisposto... e violato.

Se è stata una scelta imprenditoriale della GEONOVA di **decidere di accettare di pagare quasi il doppio come Canone di Concessione** per ogni tonnellata di rifiuto (esercitando il suo Diritto di Prelazione in Gara d'Appalto), va anche detto che è stata sempre una scelta imprenditoriale della GEONOVA di scaricare nella Discarica Siberie tonnellate di rifiuti

del Codice CER 19.12.12, il che ha fatto che – ad esempio nel 2017 – quasi il 90% dei rifiuti conferiti appartenesse a questo codice il quale è noto che è un codice di rifiuto che se ha un peso specifico molto basso, questo fa sì che vada ad occupare anche un notevole volume con difficoltà di compattazione ed in merito a questo dettaglio ricordiamo il [parere espresso dalla Provincia di Verona in data 13 Aprile 2019](#) in merito alla richiesta di recupero volumetrico in altezza della Discarica Siberie come presentata da HERAmbiente SpA che era subentrata alla Geonova Spa.

– nella discarica, a fronte dell'indice di compattazione approvato, risulterebbero conferibili circa 724.000 t di rifiuti. Dai rilievi ad oggi effettuati emerge un indice di compattazione pari a 0,63 t/mc (dato a consuntivo relativo all'anno 2016) significativamente inferiore rispetto al dato stimato dal progetto. Tale aspetto comporta una riduzione dei rifiuti conferibili e una capacità complessiva di abbancamento pari a 456.120 t;

– la significativa riduzione dell'indice di compattazione è principalmente riconducibile alle caratteristiche fisiche dei rifiuti effettivamente conferiti, a cui si associano differenti dinamiche di assestamento osservate rispetto alle previsioni progettuali;

– sulla base di prove effettuate sull'ammasso dei rifiuti è stato portato avanti un aggiornamento del modello previsionale dei cedimenti attesi che ha consentito di dimostrare che, ferma restando la volumetria e la quota massima di colmo della discarica ad assestamenti avvenuti ( $t = \infty$ ) è possibile recuperare parte del volume perso (recupero volumetrico di circa 90.000 mc);

– con la modifica del pacchetto di copertura definitivo attraverso la sostituzione di materiali inerti (ghiaia e argilla) con materiali geosintetici, nel rispetto dell'equivalenza prestazionale, variando la copertura definitiva da 2,5 m a 1 m, si recupererebbe un ulteriore volume di circa 65.000 mc;

– complessivamente si avrebbe un recupero di circa 155.000 mc di volume e per effetto di tali modifiche si avrebbe una riduzione dello spessore della copertura definitiva e un aumento della quota del colmo al tempo  $t = 0$  pari a più 3,3 m.

Con la presente nota si trasmette il proprio parere negativo all'approvazione del progetto di recupero volumetrico presentato dalla ditta per le seguenti motivazioni:

– il calcolo dei cedimenti è basato su un modello previsionale. Nel caso di cedimenti inferiori rispetto alle attese il nuovo progetto si configurerebbe come un ampliamento della discarica in sopraelevazione e tale ampliamento è vietato dal piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali fino al 31/12/2020 (comma 1 dell'art. 15 della normativa di piano) e dal comma 2 dell'articolo 15 (non ricadendo in nessuno dei casi di cui alle lettere a, b, c e d del medesimo comma);

– dalla documentazione agli atti presentata dalla ditta al 31/12/2017 risultano conferite in discarica 344.805 t di rifiuti con un volume totale conferito pari a 586.273 mc con un indice di compattazione pari a 0,59 t/mc. Il codice CER prevalentemente conferito, per scelta imprenditoriale da parte della ditta, è il 19.12.12 (circa il 90 % dei rifiuti conferiti ad esempio nel 2017) consistente in rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (ad es. selezione, triturazione, compattazione e riduzione volumetrica) con peso specifico inferiore ad 1 t/mc nonostante i numerosi codici CER autorizzati in discarica;

– dalla documentazione agli atti presentata dal Comune di Sommacampagna dal 2014 al 23 novembre 2017 sono state conferite in discarica, per scelta imprenditoriale da parte della ditta, 213.249,56 t di similargilla per copertura giornaliera (considerati non rifiuti dalla ditta) a fronte di 276.856,81 t di rifiuti conferiti nel medesimo periodo. Sommando le 213.250 t di similargilla agli altri rifiuti conferiti si ottiene un conferimento di circa 558.000 t di materiali che a fronte di una volumetria occupata pari a 586.270 mc circa corrisponde ad un indice di compattazione pari a circa 0,95;

– la gestione della discarica, dalla documentazione agli atti, ha creato notevoli problematiche di odori e di produzione di biogas nonostante sia una discarica per rifiuti non putrescibili;

Se il Comune **approva un PEF predisposto dal Proponente del Project Financing** e conseguente poi a seguito dell'esito della Gara di Appalto, dove fronte di una capacità di 724.000 mc viene convenuto che nella Discarica verranno conferite 724.000 tonnellate di rifiuti è evidente che se poi **“per scelta imprenditoriale della ditta”** – come evidenzia la Provincia di Verona – vengono conferiti dei rifiuti che pesano 0,63 tonnellate a metro cubo nelle casse del Comune invece di 22 milioni di euro ne entrano solo 13, **con un evidente danno economico per la comunità... che qualcuno deve risarcire?**

Se poi invece di utilizzare inerti per la copertura giornaliera dei rifiuti nella Discarica, vengono scaricate centinaia di migliaia di tonnellate di “similargilla” e su questa – visto che va considerata come rifiuto – non vengono corrisposti i relativi Canoni di Concessione... parrebbe essere evidente che la GEONOVA spa non aveva alcun titolo a chiedere una riduzione del Canone di Concessione motivandolo **“che la compromissione dell'equilibrio economico-finanziario non era minimamente da imputare alla Geonova”** e che vi era stata una **“forte contrazione della produzione dei rifiuti da parte dell'industria”**, quando queste scelte della Geonova SpA erano state... **“per scelta imprenditoriale della ditta”**.

In merito a questo altro paragrafo:

- che con nota prot. 104/2014 del 23 maggio 2014, al prot. comunale n. 8027 del 26.05.2014, Geo Nova ribadiva le difficoltà derivanti dal fatto che *“dalla fine dell'anno 2012 – sono state conferite in discarica circa 50.000 tonnellate all'anno, corrispondenti ad un quantitativo pari alla metà di quello considerato in sede di piano economico finanziario allegato alla convenzione ... sulla scorta dei dati normativi e di mercato dell'epoca – con una previsione di riempimento della discarica in sei anni – posto a base dell'equilibrio economico-finanziario del project financing”*, lamentando tra l'altro:

Va detto che se i lavori di approntamento della Discarica Siberie erano iniziati a settembre 2009, poi nel 2010 vi fu un arresto dei lavori in quanto mancava ancora la nomina del Direttore dei Lavori e soprattutto **non era mai stata firmata la Convenzione** (che è un documento d'obbligo per i Project Financing) ed un altro arresto vi fu nell'estate 2010 quando le pareti della Discarica ebbero a crollare, come crollarono... nel 2011... nel 2012, ed infine anche... nel 2013.

In merito che in Discarica avrebbero scaricato la metà di quello previsto va detto che se prendiamo 724.000 mc e lo dividiamo per i sei anni previsti nel PEF, i rifiuti da scaricare in Discarica avrebbero dovuto essere di 120.000 tonnellate e questa diminuzione era stata anche conseguente a **“scelte imprenditoriali della ditta”**, la quale invece di conferire rifiuti che avessero un peso specifico di almeno una tonnellata a metro cubo (come previsto nel PEF) scaricavano rifiuti che pesavano circa 0.60 tonn/mc e quindi pur occupando volume le tonnellate di rifiuti erano evidentemente minori.

In merito a questo altro paragrafo:

▪ *una diminuzione del quantitativo di rifiuti dipendente “dall'entrata in vigore di sopravvenute disposizioni di legge e amministrative, dalle generalizzate ed imprevedibile crisi del settore produttivo (da cui i rifiuti sarebbero dovuti provenire) e dall'apertura di nuovi impianti in diretta concorrenza con la discarica Siberie”;*

Va evidenziato anche che rispetto ai **valori dell'eluato** come previsti per la Gara d'Appalto, venne concesso anche di scaricare rifiuti con valori di tre volte più inquinanti rispetto a quelli in vigore all'atto della approvazione della Discarica e poi si rimarca sempre che è stata conseguente a **“scelte imprenditoriali della ditta”** che in discarica sono stati conferiti dei rifiuti – pari a circa il 90% costituiti da rifiuti con codice CER 19.12.12. che, come è noto sono rifiuti leggeri.

In merito a questo altro paragrafo:

▪ *un pesante aumento dei costi previsti realizzazione della discarica “in conseguenza di quanto prescritto dalla Regione Veneto con delibera 332/2012 in punto di opere aggiuntive richieste in sede di VIA e conseguenti infiltrazioni di acqua impreviste e imprevedibili, che hanno causato la frana di parte della discarica esistente prima dell'aggiudicazione a Geo Nova della concessione”;*

In merito alle **“infiltrazioni di acqua impreviste e imprevedibili”** va ricordato che era dal lontano [R.D. n. 5402 del 4/4/1880](#) e dalla [prima concessione di derivazione d'acqua riconosciuta dall'Imperatore Napoleone I il 25/7/1806](#) che grazie al **Canale Diramatore dell'Alto Agro Veronese** - ogni 7 giorni e sei ore - si utilizzava il metodo della **irrigazione a scorrimento e sommersione** il che faceva sì che ogni settimana i terreni attorno alla discarica **venivano alluvionati da 30 cm di acqua** e che quindi vi fossero delle **infiltrazioni d'acqua nelle pareti della Discarica**, ben visibili durante la costruzione della Discarica Siberie (vedi sotto), ma nonostante queste evidenti e **“già previste e già prevedibili infiltrazioni d'acqua nelle pareti”** la GEONOVA SpA ha continuato i lavori fino a che poi – dopo i vari crollamenti delle pareti – la Regione Veneto ha obbligato il gestore della Discarica a realizzare ulteriori e costose opere di impermeabilizzazione che si erano rese necessarie per loro carenze progettuali e per decisioni errate da parte della direzione dei lavori.





<https://youtu.be/9cOoalt2Pfw>



<https://youtu.be/3X-Xlo8zxAE>

In merito a questo altro paragrafo:

- un pesante aumento dei costi previsti di gestione della discarica in conseguenza della delibera di Giunta regionale "n. 346/2012 in punto di maggiori oneri per garanzie", questione riguardante i maggiori costi, rispetto a quelli emergenti nel PEF originario, per le polizze per responsabilità civile da inquinamento in fase di gestione e di *post mortem* nonché per le fidejussioni per i costi di gestione attiva e gestione *post mortem* della discarica;

Se questi costi ci sono effettivamente stati, è un problema **di rischio di impresa** e quindi **vanno a carico del Gestore**.

In merito a questo altro paragrafo:

- a maggiori oneri "derivanti dall'allungamento dei tempi di riempimento della discarica, passati da sei a tredici anni in considerazione dell'oggettivo (ed incontrollabile) calo della tipologia dei rifiuti che la stessa è preposta a ricevere";

**Se le pareti della Discarica continuavano a crollare** è evidente che questo **ha comportato un aumento dei tempi**, anche in conseguenza delle indagini della Procura della Repubblica e sui crollamenti (*che il sottoscritto annunciava sempre prima avvisando gli uffici che sarebbero accaduti*), solo a titolo di esempio di questi crollamenti andrebbe [visionato il documento](#) inviato in data 26.12.2012 avente ad oggetto: "*Segnalazione di possibile inquinamento della falda acquifera al di sotto della Discarica Siberie. Segnalazione di violazione del punto 6 delle prescrizioni dell'Allegato "A" della DGRV 332-2012*" e – sempre ad esempio – andrebbe visionato un [altro dei tanti documenti inviati](#) avente ad oggetto: "*“Crollamenti” delle pareti Discarica Siberie - INTEGRAZIONE*" che era stato inviato in data 30.8.2013.



<https://youtu.be/RIFpDfpSNeM>



<https://youtu.be/t4LMMvR7qM4>

Utilizzare del terreno vegetale per la sagomatura delle pareti di una Discarica di Rifiuti, quando era noto da secoli che vi sarebbero state delle infiltrazioni di acqua nelle pareti... **era evidente che poi queste pareti sarebbero crollate?**

Dopo aver esaminato questi primi paragrafi della [Delibera di Giunta n° 229 del 17.12.2015](#) avente ad oggetto: "*Pratica di Revisione del Canone di Concessione a favore del Comune relativo ai conferimenti di rifiuti presso la Discarica Siberie in gestione operativa e post-operativa all'A.T.I. con capogruppo GEONOVA SpA di Treviso – Proposta di parziale accoglimento della domanda presentata ai sensi dell'Art. 143, comma 8 bis del D.Lgs. 163/2006*"... **mi sia permesso di passare direttamente alle fine** (*soprascedendo all'analisi di altri paragrafi*) e di riportare quanto è stato determinato nelle pagine finali della Delibera, **dove si PROPONE di approvare** quanto riportato nella pagina seguente.

## PROPONE

1. di approvare quanto precisato in premessa che qui deve essere considerato totalmente trascritto e quindi fare proprie le proposte di parziale accoglimento della revisione del canone contenute nella nota prot. 21914 del 16.12.2015 ed accettate senza riserve dalla ditta GEONOVA con nota 22108 del 17.12.2015, che è comunque subordinata alla verifica del CIPE, sentito il Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS), così come previsto dall'art. 143, co. 8 del D Lgs 163/2006, ovvero comunque investita l'autorità ANAC di parere precontenzioso circa la possibilità di procedere in tal senso a revisione del PEF;;
2. di dare atto che le proposte di parziale accoglimento della revisione del canone contenute nella nota prot. 21914 del 16.12.2015 dovranno essere tradotte in un terzo atto aggiuntivo che verrà stipulato dopo l'approvazione da parte del Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS), così come previsto dall'art. 143, co. 8 del D Lgs 163/2006, ovvero comunque investita l'autorità ANAC di parere precontenzioso circa la possibilità di procedere in tal senso a revisione del PEF, mediante atto pubblico a rogito del dottor Maurizio Bianconi, Notaio in Treviso, iscritto presso il Collegio Notarile di Treviso, su incarico, e con oneri e spese a totale carico della ditta GEO NOVA S.P.A.;

**Visto che** alla **GEONOVA** (*prima*) e alla **HERAMBIENTE** (*dopo*) è stato permesso di trattarsi delle somme che il Gestore doveva versare al Comune come Canone di Concessione per la Gestione della Discarica Comunale e visto che questo è stato permesso senza che via sia stata una integrazione della Convenzione, credo che questo dettaglio vada esaminato in quanto potrebbero esservi dei **Conflitti di Interesse**, tra chi deve recuperare le somme non versate del Canone di Concessione nei confronti di chi ha permesso che le somme del Canone di Concessione non fossero versate.

**Visto quanto** riportato nella [Delibera di Giunta n° 229 del 17.12.2015](#) avente ad oggetto: ***“Pratica di Revisione del Canone di Concessione a favore del Comune relativo ai conferimenti di rifiuti preso la Discarica Siberie in gestione operativa e post-operativa all’A.T.I. con capogruppo GEONOVA SpA di Treviso – Proposta di parziale accoglimento della domanda presentata ai sensi dell’Art. 143, comma 8 bis del D.Lgs. 163/2006”***.

**Visto quanto** riportato nella [Delibera di Giunta n° 143 del 26.11.2020](#) ad oggetto: ***“Pratica di Revisione del Canone di Concessione a favore del Comune relativo ai conferimenti di rifiuti preso la Discarica Siberie. Atto di Indirizzo per la chiusura del procedimento avviato con Istanza presentata ai sensi dell’Art. 143, comma 8 bis del D.Lgs. 163/2006”***.

**Visto quanto** riportato nella [Delibera di Consiglio n° 72 del 17.12.2015](#) avente ad oggetto: ***“Risposta ad interrogazione presentata dal gruppo consiliare “Centrodestra Unito” prot. n. 24743 del 10/12/2020, avente ad oggetto “Discarica Siberie, delibera 143 e situazione Procedimento Giudiziario su conferimenti illegali”***.

Tutto ciò premesso...

Se la Giunta Comunale con la [DGC n° 229 del 17.12.2015](#)... avesse **commesso degli errori** con conseguenti illegittimità credo sia necessario un accertamento di responsabilità diretta e/o indiretta in merito ad una serie di **mancate entrate economiche nelle Casse Comunali** ed in conseguenza di quanto accaduto andrebbero **individuati i responsabili** al fine di poter far sì che il **Danno Erariale creato alle Casse Comunali abbia da essere risanato** anche in prima persona.

Considerato che andrebbero anche **accertate se vi sono Responsabilità a carico del R.U.P.** (il Responsabile Unico del Procedimento) **di quella che è un’Opera Pubblica** costituita dal (finto) **Recupero Ambientale** della (vera) **Discarica Siberie** che avrebbe dovuto essere realizzato con le norme e le leggi in vigore per i Project Financing, parrebbe essere evidente che siamo in presenza di un **Conflitto di Interesse**... in capo a diversi soggetti... Politici e/o Amministrativi.

Vista l’esperienza acquisita e la conoscenza del sottoscritto... in merito a quanto accaduto con il **Project Financing** del (finto) **Recupero Ambientale** della (vera) **Discarica Siberie**, con la presente **si dichiara di essere disponibile** per una ***“Collaborazione da fornire “a titolo gratuito” ai Legali incaricati dal Comune (per questioni inerenti la Discarica Siberie) al fine di poter contribuire nel tentativo di recuperare le somme relative ai Canoni di Concessione (e altro).***

In conclusione... **si rimarca che il mio unico interesse**... non è relativo alle questioni legate al Procedimento Penale in corso, ma **è solo ed esclusivamente finalizzato a collaborare nel tentativo di recupero di somme non versate** (o che siano state indebitamente trattenute) in modo che nelle Casse Comunali abbiano da **entrare delle risorse economiche da utilizzare esclusivamente in opere ed interventi utili a migliorare la Qualità della Vita della Popolazione di Caselle**.

In attesa di un urgente riscontro, si porgono Distinti saluti.

Un cittadino “nativo” di Caselle:

*Beniamino Sandrini*

[beniamino.sandrini@legalmail.it](mailto:beniamino.sandrini@legalmail.it)